

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 93/10/CEE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1993

relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(GU L 93 del 17.4.1993, pag. 27)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

n. pag. data

►M1

Direttiva 93/111/CE della Commissione del 10 dicembre 1993

L 310

41

14.12.1993

▼B**DIRETTIVA 93/10/CEE DELLA COMMISSIONE****del 15 marzo 1993**

relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato scientifico per l'alimentazione umana,

considerando che il numero e la natura delle modifiche apportate e da apportare alla direttiva 83/229/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/15/CEE della Commissione⁽³⁾, rende necessario sostituirla con la presente direttiva;

considerando che le norme comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie ma indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri, e che d'altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 89/109/CEE;

considerando che secondo l'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE i materiali e gli oggetti, allo stato di prodotti finiti, non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana e da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;

considerando che per raggiungere tale obiettivo per le pellicole di cellulosa rigenerata, lo strumento adeguato è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE;

considerando che per i budelli sintetici di cellulosa rigenerata si dovranno prevedere disposizioni specifiche;

considerando che il metodo di determinazione dell'assenza di migrazione dei coloranti dovrà essere stabilito successivamente;

considerando che in attesa dell'elaborazione dei requisiti di purezza e dei metodi di analisi, le disposizioni nazionali devono restare applicabili;

considerando che la formazione di un elenco di sostanze autorizzate corredato dai limiti delle quantità da utilizzare, è sufficiente in linea di massima nel caso specifico per raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE;

considerando però che il bis (2-idrossietil) etere (= dietilenglicole) e l'etandiolo (= monoetilenglicole) possono migrare in modo rilevante in determinati prodotti alimentari e che, di conseguenza, per prevenire tale eventualità è meglio stabilire in maniera definitiva la quantità massima di tali sostanze autorizzata nei prodotti alimentari che sono stati a contatto con pellicola di cellulosa rigenerata;

considerando che è opportuno, a difesa della salute del consumatore, evitare che le superfici di pellicola di cellulosa rigenerata stampate entrino a contatto diretto con i prodotti alimentari;

considerando che è opportuno prevedere la dichiarazione scritta di cui all'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 89/109/CEE nel caso di utilizzazione professionale della pellicola di cellulosa rigenerata per materiali ed articoli destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, ad eccezione di quelli per loro natura destinati a tale uso;

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 38.

⁽²⁾ GU n. L 123 dell'11. 5. 1983, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 102 del 16. 4. 1992, pag. 44.

▼B

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE.
2. La presente direttiva si applica alle pellicole di cellulosa rigenerata conformi alla descrizione di cui all'allegato I, le quali:
 - a) costituiscono di per sé un prodotto finito, oppure
 - b) sono parte di un prodotto finito composto di altri elementi,
 e che sono destinate a venire a contatto con prodotti alimentari, o vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione.
3. La presente direttiva non si applica:
 - a) alle pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte sul lato destinato a venire a contatto o che viene a contatto dei prodotti alimentari, conformemente alla loro destinazione, di una quantità di rivestimento superiore a 50 mg/dm²;
 - b) ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata.

Articolo 2

1. Nella fabbricazione di pellicole di cellulosa rigenerata, possono essere impieghi soltanto le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato II ed unicamente alle condizioni ivi indicate.
2. In deroga al paragrafo 1, sostanze non elencate nell'allegato II, possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rivelabile con un metodo convalidato.

Articolo 3

La superficie stampata delle pellicole di cellulosa rigenerata non deve venire in contatto con i prodotti alimentari.

Articolo 4

1. A parte la fase della vendita al dettaglio, nelle altre fasi dell'immissione in commercio, i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti sono accompagnati da una dichiarazione scritta, secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 89/109/CEE.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata per loro natura chiaramente destinati a venire in contatto con alimenti.
3. Qualora siano previste particolari condizioni d'uso, il materiale o l'articolo di pellicola di cellulosa rigenerata sono etichettati conformemente.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri:

- consentono, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il commercio e l'uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire in contatto con i prodotti alimentari e conforme al disposto della presente direttiva;
- vietano, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il commercio e l'uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire in contatto con i

▼M1

▼M1

prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva né a quello della direttiva 83/229/CEE, ad eccezione di quella che, a norma della direttiva 92/15/CEE, è vietata a decorrere dal 1º luglio 1994;

▼B

- vietano, a decorrere dal 1º gennaio 1995, il commercio e l'uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire in contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva, ma conforme a quello della direttiva 83/229/CEE.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

1. La direttiva 83/229/CEE è abrogata a decorrere dal 1º gennaio 1994.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato III.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DELLA PELLICOLA DI CELLULOSA RIGENERATA

La pellicola di cellulosa rigenerata è un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze possono essere incorporate nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere ricoperte di vernice su uno o su ambedue i lati.

▼B

ALLEGATO II

**ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE NELLA FABBRICAZIONE DI
PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA**

N.B.:

- Le percentuali che figurano nella prima e seconda parte del presente allegato sono espresse in massa/massa (m/m) e calcolate in rapporto alla quantità di pellicola di cellulosa rigenerata anidra e non ricoperta.
- Le usuali denominazioni tecniche vengono riportate tra parentesi quadre.
- Le sostanze utilizzate devono essere di buona qualità tecnica, per quanto riguarda i requisiti di purezza.

▼B

PARTE PRIMA

PELICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA NON VERNICIATA

Nome	Limitazioni
A. Cellulosa rigenerata	Superiore o uguale a 72 % (m/m)
B. Additivi	
1. <i>Ammorbidenti</i>	Inferiore o uguale a 27 % (m/m) in totale
— Bis (2-idrossietil)etere [= dietilenglicole]	Soltanto per pellicole destinate ad essere vernicate e solo per l'imballaggio di prodotti non umidi, cioè di prodotti che non contengono acqua fisicamente libera in superficie. Il contenuto massimo di bis (2-idrossietil)etere e etandiolo presente nei prodotti alimentari che sono stati a contatto con pellicole di questo tipo non deve superare 30 mg/kg del prodotto alimentare
— Etandiolo [= monoetilenglicole]	
— 1,3 Butandiolo	
— Glicerina	
— 1,2 Propandiolo [= 1,2-propilenglicole]	
— Polietilene ossido [= polietilenglicole]	
— 1,2 Polipropilene ossido [= 1,2-polipropilenglicole]	
— Sorbitolo	
— Glicole tetraetilenico	
— Glicole trietilenico	
— Urea	
2. <i>Altri additivi</i>	Inferiore o uguale a 1 % (m/m) in totale
Prima classe	La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze non deve essere superiore a 2 mg/dm ² di pellicola non ricoperta
— Acido acetico e sali di NH ₄ , Ca, Mg, K e Na	
— Acido ascorbico e sali di NH ₄ , Ca, Mg, K e Na	
— Acido benzoico e benzoato di sodio	
— Acido formico ed i suoi sali di NH ₄ , Ca, Mg, K e Na	
— Acidi grassi lineari, saturi e insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C ₈ a C ₂₀ e anche gli acidi beenico e ricinoleico ed i loro sali di NH ₄ , Ca, Mg, K, Na, Al, e Zn	
— Acido citrico, d-lattico, maleico, l-tartarico ed i loro sali Na e K	
— Acido sorbico ed i suoi sali di NH ₄ , Ca, Mg, K e Na	
— Ammidi di acidi grassi lineari, saturi e insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C ₈ a C ₂₀ compresi anche gli ammidi degli acidi beenico e ricinoleico	
— Amidi e farine alimentari naturali	

▼B

Nome	Limitazioni
<ul style="list-style-type: none"> — Amidi e farine alimentari modificati per via chimica — Amilosio — Carbonati e cloruri di calcio e di magnesio — Esteri di glicerina con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, aventi un numero pari di atomi di carbonio da C₈ a C₂₀ e/o con acido adipico, citrico, 12-idrossistearico (= ossistearina) e ricinoleico — Esteri di poliossietilene (numero dei gruppi ossietilenici tra 8 e 14) con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C₈ a C₂₀ compresi — Esteri di sorbitolo con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C₈ a C₂₀ compresi — Mono e/o diesteri dell'acido stearico con etandiolo e/o bis (2-idrossietil)etere e/o trietilenglicole — Ossidi e idrossidi di alluminio, calcio, magnesio e silicio e silicati e silicati idrati di alluminio, calcio, magnesio e potassio — Ossido di polietilene [= polietilenglicole] — Propionato di sodio 	
Seconda classe	<p>Peso molecolare medio tra 1 200 e 4 000</p> <p>La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 1 mg/dm² della pellicola non ricoperta e la quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze indicato in un trattino non deve superare 0,2 mg/dm² (o un limite inferiore, se così indicato) della pellicola non ricoperta</p>
<ul style="list-style-type: none"> — Alchil (C₈-C₁₈) benzensolfonato di sodio — Isopropil naftalensolfonato di sodio — Alchil (C₈-C₁₈) solfato di sodio — Alchil (C₈-C₁₈) solfonato di sodio — Diottilsolfosuccinato di sodio — Distearato di monoacetato di di-idrossietil dietilen triammmina — Laurilsolfato di ammonio, magnesio, potassio — Diamminoetano di N,N' distearolo, N,N' dipalmitolo e N,N' dioliolo — 2-eptadecil 4,4 bis (metilen-stearato) ossazolina — Etilsolfato di polietilenamminostearammide 	<p>Inferiore o uguale a 0,05 mg/dm² della pellicola non ricoperta</p> <p>Inferiore o uguale a 0,1 mg/dm² della pellicola non ricoperta</p>

▼B

Nome	Limitazioni
Terza classe — Agenti ancoranti	
— Prodotto di condensazione di melammina-formaldeide, non modificato o modificato con uno o più dei prodotti seguenti: butanolo, dietilentriammmina, etanolo, trietilen-tetrammina, tetraetilenpentammina, tris-(2-idrossietil)ammmina, 3,3'-diammino-dipropilammmina, 4,4'-diamminodibutilammmina	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 1 mg/dm ² della pellicola non ricoperta Contenuto di formaldeide libera uguale a 0,5 mg/dm ² della pellicola non ricoperta Contenuto di melammina libera inferiore o uguale a 0,3 mg/dm ² della pellicola non ricoperta
— Prodotto di condensazione di melamine-urea-formaldeide modificato con tris-(2-idrossietil)ammmina	Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg/dm ² della pellicola non ricoperta Contenuto di melammina libera inferiore o uguale a 0,3 mg/dm ² della pellicola non ricoperta
— Polialchilenammine cationiche reticolate a) Resina poliammide-epicloridrina a base di diamminopropilmeliammina ed epicloridrina b) Resina poliammide-epicloridrina a base di epicloridrina, acido adipico, caprolattame, dietilentriammmina e/o etilendiammina c) Resina poliammide-epicloridrina a base di acido adipico, dietilentriammmina ed epicloridrina o una miscela di epicloridrina ed ammoniaca d) Resina poliammide-poliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, dimetiladipato e dietilentriammmina e) Resina poliammide-poliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, adipammide e diamminopropilmeliammina	Conformemente alle direttive comunitarie o, in loro assenza, alla legislazione nazionale, in attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie
— Polietilenammine e polietilenimmine	Inferiore o uguale a 0,75 mg/dm ² della pellicola non ricoperta
— Prodotto di condensazione di urea-formaldeide non modificato o modificato con uno o più dei seguenti prodotti: acido amminometilsolfonico, acido solfanilico, butanolo, diamminobutano, diammino-dietilammmina, diammino-dipropilammmina, diammino-propano, dietilentriammmina, etanolo, guanidina, metanolo, tetraetilenpentammina, trietyl-entetrammina, solfato di sodio	Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg/dm ² della pellicola non ricoperta
Quarta classe:	La quantità totale della sostanza deve essere inferiore o uguale a 0,01 mg/dm ² della pellicola non ricoperta
— Prodotti di reazioni di ammine di oli alimentari con ossido di polietilene	
— Laurilsolfato di monoetanolammina	

▼B

PARTE SECONDA

PELICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA VERNICIATA

Nome	Limitazioni
A. Cellulosa rigenerata	Vedi parte prima
B. Additivi	Vedi parte prima
C. Rivestimenti	Inferiore o uguale a 50 mg di rivestimento/dm ² di pellicola sul lato a contatto con il prodotto alimentare
1. <i>Polimeri</i>	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 50 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— Eteri etilici, idrossietilici, idrossipropilici e metilici di cellulosa	
— Nitrato di cellulosa	
— Polimeri, copolimeri e loro miscele derivati dai seguenti monomeri: Vinilacetali derivati da aldeidi sature (C ₁ -C ₆) Acetato di vinile Alchil (C ₁ -C ₄) vinileteri Acidi acrilico, crotonico, itaconico, maleico, metacrilico e loro esteri Butadiene Stirene Metilstirene Cloruro di vinilidene Acrilonitrile Metacrlonitrile Etilene, propilene, 1- e 2-butilene	Inferiore o uguale a 20 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare; contenuto di azoto nel nitrato di cellulosa compreso tra 10,8 (m/m) e 12,2 % (m/m)
Cloruro di vinile	Secondo il disposto delle direttive comunitarie e, in loro assenza, della legislazione nazionale in attesa dell'adozione di direttive comunitarie
2. <i>Resine</i>	Secondo la direttiva 78/142/CEE (GU n. L 44 del 15. 2. 1978, pag. 15)
— Caseina	
— Colofonia e/o suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione e i loro esteri di metile, etile o alcoli polivalenti da C ₂ a C ₆ o miscele di questi alcoli	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 12,5 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare unicamente per la preparazione di pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte da nitrato di cellulosa o da copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile
— Colofonia e/o suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione condensati con acidi acrilico, maleico, citrico, fumarico e/o ftalico e/o 2,2 bis(4-idrossifenil) propano formaldeide ed esterificati con alcoli metilico, etilico, o alcoli polivalenti da C ₂ a C ₆ o miscele di questi alcoli	
— Esteri derivati dal bis (2-idrossietil) etere con i prodotti di addizione del betapinene e/o dipentene e/o diterpene e anidride maleica	
— Gelatina alimentare	
— Olio di ricino e suoi prodotti di idrogenazione, disidratazione e suoi prodotti di condensazione con la poliglicerina e acidi adipico, citrico, maleico, ftalico e sebacico	
— Gomma nautrale [= resine damar]	

▼B

Nome	Limitazioni
<ul style="list-style-type: none"> — Poli-beta-pinene [= resine terpeniche] — Resine urea-formaldeide (vedi agenti ancoranti) 	
3. <i>Plastificanti</i>	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
<ul style="list-style-type: none"> — Acetil tributil citrato — Acetil tri(2-etilesil) citrato — Adipato di di-isobutile — Adipato di di-n-butile — Di-n-esilazelato — Butilbenzilftalato — Di-n-butilftalato — Dicicloesilftalato — 2-Etilesildifenilfosfato — Monoacetato di glicerina [= monoacetina] — Diacetato di glicerina [= diacetina] — Triacetato di glicerina [= triacetina] — Dibutil sebacato — Di(2-etilesil)sebacato [= diottil-sebacato] — Di-n-butiltartrato — Diisobutil-tartrato 	<ul style="list-style-type: none"> Inferiore o uguale a 2 mg/dm² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare Inferiore o uguale a 3,0 mg/dm² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare Inferiore o uguale a 4,0 mg/dm² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare Inferiore o uguale a 2,5 mg/dm² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
4. <i>Altri additivi</i>	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm ² della pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta, compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
4.1. <i>Additivi elencati nella parte prima</i>	Stesse restrizioni specifiche fissate nella parte prima (le quantità in mg/dm ² vanno riferite però alla pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare)
4.2. <i>Additivi specifici per rivestimento</i>	La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze indicate in ciascun trattino non deve essere superiore a 2 mg/dm ² (o, ad un limite inferiore se così indicato) del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
<ul style="list-style-type: none"> — 1-Esadecanolo 1-ottadecanolo — Esteri degli acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C₈ a C₂₀ compresi e dell'acido ricinoleico con gli alcoli lineari etilico, butilico, amilico ed oleico — Cere «Montana», comprendenti acidi montanici (da C₂₆ a C₃₂) purificati e/o loro esteri con etandiolo e/o 1-3-butandiolo e/o loro sali di calcio e potassio — Cera Carnauba — Cera d'api 	

▼B

Nome	Limitazioni
— Cera di Sparto	
— Cera «Candelilla»	
— Dimetilpolisilossano	Inferiore o uguale a 1 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— Olio di soia epossidato (con tenore in ossirano compreso tra 6-8 %)	
— Paraffina raffinata e cere microcristalline raffinate	
— Pentaeritriolo tetrastearato	
— Mono e bis (ottadecil di etilenossido) fosfati	Inferiore o uguale a 0,2 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— Acidi alifatici da C ₈ a C ₂₀ , esterificati con mono- o di-(2-idrossietil)-ammina	
— 2- e 3-Terz-butil-4-idrossianisolo [= idrossianisolo butilato — BHA]	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— 2,6-di-Terz-butil-4-metilfenolo [= idrossito-luene butilato — BHT]	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm ² del rivestimento sul lato in contatto con il prodotto alimentare
— Stagno di-n-ottile-bis-(2-etilesil)maleato	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm ² del rivestimento sul lato in contatto con il prodotto alimentare
5. Solventi	La quantità massima delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 0,6 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
— Butilacetato	
— Etilacetato	
— Isobutilacetato	
— Isopropilacetato	
— Propilacetato	
— Acetone	
— 1-Butanolo	
— Etanolo	
— 2-Butanolo	
— 2-Propanolo	
— 1-Propanolo	
— Cicloesano	
— Glicoletilenico monobutiletere	
— Glicoletilenico monobutiletere acetato	
— Etilenglicolmonoetiletere	
— Etilenglicolmonoetiletere acetato	
— Etilenglicolmonometiletere	
— Etilenglicolmonometiletere-acetato	
— Metiletilcheton	
— Metilisobutilcheton	
— Tetraidrofurano	
— Toluene	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm ² del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

▼B*ALLEGATO III***TAVOLA DI CONCORDANZA**

Direttiva 83/229/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo —	Articolo 4
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 5
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo —
Articolo —	Articolo 6
Articolo 5	Articolo 7